



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 638

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 17 ottobre 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 17 ottobre 2016

Plenaria**339^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre, a partire dall'illustrazione degli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sull'inizio delle votazioni relative agli emendamenti presentati, rammentando che, nel corso della discussione fin qui svoltasi, le opposizioni e, in particolare, il Gruppo di Forza Italia avevano chiesto che si iniziasse a votare a partire dalla seduta antimeridiana di domani, nell'ambito di un costruttivo clima di collaborazione.

Il presidente D'ASCOLA replica che la Commissione non aveva preso alcuna decisione in tal senso, ma che era stato concesso alle opposizioni un ampio termine, nonostante i tempi stretti di esame del decreto-legge in titolo, per la presentazione degli emendamenti, termine che – ricorda – è scaduto questa mattina alle ore 10.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), prendendo atto della situazione, esprime disappunto per l'irrigidimento della maggioranza osservando, peraltro, che molti senatori dei Gruppi di opposizione sono assenti propria sulla base della precedente intesa per cui – ribadisce – le votazioni avrebbero dovuto avere inizio domani.

Dopo un breve intervento del relatore PAGLIARI (*PD*), il senatore BUCCARELLA (*M5S*) rileva che non vi era stata alcuna esplicita intesa nel senso che le votazioni avessero luogo solo nella giornata di domani, ma che le opposizioni si erano comunque dichiarate disponibili ad assicurare la conclusione dell'esame in Commissione in tempo utile per consentire l'avvio della trattazione in Aula, a partire dalla seduta prevista per le ore 16,30 della medesima giornata.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che il Partito democratico è stato sempre disponibile nei riguardi delle richieste dei Gruppi di opposizione, a condizione che l'esame del decreto-legge potesse essere concluso in tempo utile per essere esaminato dall'Assemblea nei tempi previsti dal calendario. Propone quindi che si proceda ora con l'illustrazione degli emendamenti, al termine della quale saranno formulati i pareri del relatore e del Governo prima di passare alle votazioni. Cionondimeno, sulle questioni più complesse e controverse, a nome del proprio Gruppo, mostra la disponibilità a proseguire le votazioni nella seduta convocata per domani alle 11, purché l'esame del provvedimento possa essere comunque concluso prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Convenendo il presidente D'ASCOLA, si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si sofferma sugli emendamenti che il Movimento 5 Stelle ha presentato agli articoli 1 e 1-*bis*. In particolare illustra l'emendamento 1.1, che prevede che il Primo presidente della Corte di Cassazione debba sentire il parere del magistrato direttore dell'ufficio del massimario, prima di impiegare i magistrati addetti all'ufficio del massimario stesso alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L'emendamento 1.4, invece, prevede che siano stabiliti dei criteri dal Consiglio superiore della magistratura per l'impiego dei suddetti magistrati del massimario alle funzioni di legittimità. Ritira quindi l'emendamento 1.7. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 1-*bis*, innanzitutto dà conto dell'emendamento 1-*bis*.1, che è volto a sopprimere l'intero articolo introdotto dalla Camera dei deputati, il quale incide in modo significativo sulla parte del codice di procedura civile relativa alla disciplina del ricorso per cassazione che, peraltro, costituisce anche oggetto della delega di cui al disegno di legge n. 2284, già all'esame di questa Commissione. In subordine alla soppressione dell'intero articolo, il suo Gruppo ha proposto anche gli emendamenti 1-*bis*.4 e 1-*bis*.10, che sopprimono le disposizioni di cui

alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 del richiamato articolo 1-*bis*. Invece l'emendamento 1-*bis*.3 è quindi volto a ridurre l'importo del contributo unificato per il ricorso per Cassazione. L'emendamento 1-*bis*.12 propone un'alternativa al testo approvato dalla Camera dei Deputati sul procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, di cui al nuovo articolo 380-*bis* del codice di procedura civile. Correzioni alla medesima disposizione, come prevista dal testo in esame, sono apportate altresì dagli emendamenti 1-*bis*.13, 1-*bis*.15, 1-*bis*.18 e 1-*bis*.20.

Prende quindi la parola il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, in via preliminare, dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti a firma del senatore Di Maggio e a tutti gli emendamenti presentati da altri componenti del Gruppo di Forza Italia che egli non abbia già sottoscritto. Soffermandosi quindi sugli emendamenti relativi all'articolo 1, sottolinea che le modalità di impiego dei magistrati addetti all'ufficio del massimario per lo svolgimento delle funzionali giurisdizionali di legittimità, sulla base di una mera decisione del Primo Presidente della cassazione, costituiscono una anomalia del sistema, oltretutto una violazione di tipo ordinamentale; ritiene pertanto meritevoli di accoglimento gli emendamenti (1.2, 1.3 ed 1.5) che prevedono di sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura, non apparendo sufficienti le tabelle di organizzazione per una decisione così importante come quella che dovrà essere presa dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. Parimenti sostiene l'emendamento 1.6, sottoscritto da diversi componenti del Gruppo di Forza Italia che è volto a sopprimere l'inciso che prevede di applicare i magistrati del massimario alle funzioni di legittimità per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabili, in quanto tale formulazione attribuisce alla disposizione un evidente carattere di eccezionalità. Passando poi agli emendamenti relativi all'articolo 1-*bis*, ribadisce che il Gruppo di Forza Italia presenterà per l'esame in Assemblea una pregiudiziale di costituzionalità sulla disposizione testé richiamata per le ragioni già esposte nell'ambito del suo intervento svolto in discussione generale e, in particolare, perché la disposizione sopradetta presenta contenuti assolutamente eterogenei rispetto alla materia del decreto-legge n. 168 del 2016, contravvenendo alla copiosa giurisprudenza costituzionale che tante volte ha sancito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, nel rispetto all'articolo 77 della Costituzione. A tale riguardo, cita ancora una volta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Convenendo poi con le osservazioni già fatte dal senatore Buccarella, ricorda che il contenuto della dell'articolo 1-*bis*, è già in gran parte oggetto della delega per la riforma del processo civile di cui al disegno di legge n. 2284 e che molto più logico sarebbe che il legislatore proseguiva quel disegno riformatore del procedimento civile conferendo un'apposita delega al Governo in quanto la materia è molto tecnica. Dà conto, quindi, dell'emendamento soppressivo 1-*bis*.2 e dell'emendamento 1-*bis*.16 che mira a garantire, nell'ambito del processo civile, alle parti

la possibilità di replicare in udienza ai contenuti della memoria depositata dalla controparte, così salvaguardando in modo più efficace il diritto al contraddittorio e garantendo un imprescindibile momento di oralità nella trattazione del giudizio. Infine fa nuovamente appello alla maggioranza a valutare positivamente le proposte di modifica su alcuni punti delicati del provvedimento in titolo e a considerare l'ipotesi di cominciare le votazioni nella seduta antimeridiana di domani per le ragioni già esposte.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) osserva che il decreto-legge in esame contiene norme mirate soprattutto a smaltire il carico di lavoro della Corte di cassazione, che l'impiego dei magistrati addetti all'ufficio del massimario per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità è previsto solo in via temporanea e che, in tale prospettiva, si iscrivono coerentemente le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*. Ritiene, pertanto, che il decreto-legge in titolo non incorra nelle censure di incostituzionalità prefigurate dal senatore Palma, non contravvenendo ai principi costituzionali sulla decretazione d'urgenza.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 2.4 che è volto a contenere la riduzione del periodo di tirocinio formativo, prevista dal decreto legge in conversione per favorire una più rapida copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 2.5, che è volto a modificare l'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006 in tema di formazione dei magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado. Per altro verso critica fortemente la disposizione di cui al comma 3 del richiamato articolo 2 che riduce da 18 a 11 mesi il periodo di tirocinio formativo. Osserva, infatti, che una così significativa riduzione del periodo di formazione allo svolgimento delle funzioni di magistrato può incidere negativamente sul concreto esercizio delle stesse. In quest'ottica dà conto dell'emendamento 2.1, volto a sopprimere i commi 3 e 4 del citato articolo 2.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha svolto un breve intervento nella stessa direzione, prende la parola il sottosegretario MIGLIORE il quale, replicando alle osservazioni del senatore Palma, afferma che l'impiego dei magistrati addetti all'ufficio del massimario per lo svolgimento delle funzioni di legittimità è, di fatto, eccezionale e temporaneo. Quanto, poi, alla riduzione del tirocinio formativo dei magistrati previsto dall'articolo 2, in realtà si prevede una riduzione più significativa del periodo di formazione teorica rispetto a quella pratica, che risulta limitatamente ristretto in generale e rimane invariato per quanto riguarda la fase del cosiddetto tirocinio mirato.

Dopo un ulteriore intervento del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) che insiste nel sostenere l'importanza del tirocinio per i magistrati, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) dà conto dell'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo, che reca le disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati. Si sofferma poi sull'emendamento 3.0.1 che reca disposizioni per l'efficienza dei tribunali militari e degli uffici di sorveglianza militari, finalizzate al contenimento della spesa e alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver dato conto dell'emendamento 3.2, anch'esso proposto dal Gruppo di Forza Italia per la soppressione dell'intero articolo *de qua*, si sofferma sull'emendamento 3.6, che è volto a sostituire il comma 1-*bis* dell'articolo 3 che, come introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni sui tramutamenti di cui al comma 1 dello stesso articolo 3 non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione, né con riguardo alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla medesima data di entrata in vigore. Orbene, la modifica proposta è nel senso di non applicare la disposizione di cui al citato comma 1 a tutti i magistrati che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio cui risultano assegnati da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Ciò al fine di evitare le disparità di trattamento che si verrebbero altrimenti a creare tra magistrati con diverse anzianità di servizio.

Con riferimento all'articolo 4 la senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 4.5.

Il presidente D'ASCOLA comunica che il senatore Mineo ha aggiunto la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice De Petris.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) dà conto degli emendamenti 5.9, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.21 e 5.0.1, volti, a vario titolo, a modificare le disposizioni di cui al richiamato articolo 5, recanti la proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la suprema Corte di cassazione e la modifica dei limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Ribadendo quanto già espresso nell'ambito della discussione generale, ritiene che il trattenimento in servizio di coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età al 31 dicembre 2016 non abbia senso se non esteso anche ai capi degli uffici direttivi di primo e secondo

grado, la cui permanenza in servizio risulta peraltro giustificata da esigenze pratiche assai più pressanti, soprattutto se svolgono le proprie funzioni in realtà molto complesse dal punto di vista dei fenomeni di criminalità organizzata. Sotto questo profilo alcuni degli emendamenti citati mirano a prevedere il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del settantaduesimo anno di età, senza alcun miglioramento retributivo, sempre che i magistrati interessati abbiano espresso la propria disponibilità al Consiglio superiore della magistratura. Si sofferma poi sull'emendamento 5.15.

Dopo che la senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) ha illustrato l'emendamento 5.0.2, il sottosegretario MIGLIORE, replicando ancora una volta alle osservazioni critiche del senatore Palma, osserva che il presupposto del decreto-legge in esame è lo smaltimento del carico pendente presso la Corte di cassazione e non già la proroga del trattenimento in servizio per alcuni magistrati.

Dopo un breve intervento del senatore FALANGA (*AL-A*), che conviene con le osservazioni del rappresentante del Governo sulla necessità di far fronte al carico pendente presso gli uffici della Corte di Cassazione, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede al sottosegretario Migliore che, per la seduta di domani, siano messi a disposizione dal Ministero della giustizia i dati relativi agli effetti della proroga del trattenimento in servizio già operata del 2015 sullo smaltimento dei procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti a propria firma relativi all'articolo 7, esprimendo particolare perplessità alla composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, così come risultante dal comma 7 dell'articolo 7 e ribadendo le considerazioni critiche già espresse nella seduta del 12 ottobre.

Dopo una breve illustrazione da parte della senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) dell'emendamento a propria firma 7.3, interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*) il quale esprime perplessità in ordine alla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 13-ter – recante criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte – così come introdotto dall'articolo 7-bis, comma 1, che prevede che le questioni trattate nelle pagine che dovessero superare i limiti dimensionali fissati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, con riferimento al ricorso e ad altri atti processuali potranno non essere esaminate dal giudice, senza che questo rappresenti motivo di impugnazione della sua decisione.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 10, il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara che l'emendamento 10.4, volto a sopprimere l'articolo 10 del decreto legge, mira ad eliminare una disposizione dannosa ed inutile. Infatti l'estensione

della proroga degli effetti del trattenimento in servizio di cui all'articolo 5, comma 1, anche ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato, oltre a mutuare i medesimi vizi di incostituzionalità di cui è affetto l'articolo 5 del decreto legge, trattandosi di proroga personalizzata ad un ridotto numero di magistrati che rivestono incarichi apicali e direttivi, rischia di rivelarsi anche inutile rispetto ai magistrati amministrativi non essendovi, a quanto gli consta, alcun consigliere di Stato che se ne potrebbe avvalere.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) dichiara che l'emendamento all'articolo 10 del senatore Giovanardi, al quale aggiunge la propria firma, è volto a sopprimere un articolo del tutto irragionevole e sbagliato. In termini più ampi ritiene che occorra svolgere una riflessione più ampia sul ruolo sempre più pervasivo che, di fatto, i consiglieri di Stato stanno assumendo nei gangli vitali delle istituzioni.

Dopo un breve intervento del senatore FALANGA (*AL-A*), che invita a valutare in termini oggettivi la portata delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 10, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'illustrazione degli emendamenti. Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato, l'ordine del giorno G/2550/2/2, nonché gli emendamenti 3.0.1, 4.0.1, 5.0.2, 6.0.1, 6.0.2, 9.1, 10.0.1 e 10.0.2.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G/2550/1/2 esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato. In particolare invita il presentatore ad aggiungere dopo le parole «impegna il Governo» le seguenti «a valutare l'opportunità di».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – che ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo ad assicurare la conclusione dell'esame in Commissione in tempo utile per consentire l'avvio della trattazione in Assemblea per le ore 16,30 di domani – il senatore BUCCARELLA (*M5S*) – che si esprime nello stesso senso – il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) – che invece non intende assumere un impegno analogo vista la sua profonda contrarietà al provvedimento in esame per le ragioni esposte nei suoi precedenti interventi – e il presidente D'ASCOLA che, in assenza di un'intesa unanime sul punto tra i Gruppi di opposizione, fa presente di non avere altra scelta, per rispettare i tempi imposti dal calendario dei lavori, che passare alla votazione degli emendamenti in un'ulteriore seduta che convocherà immediatamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente D'ASCOLA comunica che è convocata una seduta notturna per oggi, lunedì 17 ottobre, alle ore 20.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2550
(al testo del decreto-legge)

G/2550/1/2

MALAN

Il Senato,

premesso che:

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedeva di intervenire attraverso «la razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata» e si riteneva imprescindibile per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale, il ripristino di determinate sedi precedentemente soppresse, in sede di esame del disegno di legge 2550 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto a risolvere il problema della razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata e ad attivarsi per il ripristino degli uffici di tribunali e di procura precedentemente soppressi in quanto imprescindibili per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale.

G/2550/2/2

MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2550 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la defini-

zione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa,

premessi che:

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema delle sedi giudiziarie, affermava che: «è stato omesso qualsiasi serio confronto con le esigenze dei territori», è che è necessario escludere, comunque, dall'elenco degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino;

i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2 Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare;

i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,

impegna il Governo:

a tenere conto di quanto emerge dal confronto con le esigenze dei territori e a ripristinare gli uffici di Tribunali e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera e Rossano Calabro.

Art. 1.

1.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «presidente della Corte di cassazione», inserire le seguenti: «, sentito il magistrato direttore dell'Ufficio del massimario ai sensi dell'articolo 68».

1.2

DI MAGGIO

Al comma 1, primo periodo del capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «tabelle di organizzazione», aggiungere le seguenti: «approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati da quest'ultimo identificati»;

b) dopo la parola: «può», inserire le seguenti: «con proprio decreto approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura.».

1.3

DI MAGGIO

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «tabelle di organizzazione», aggiungere le seguenti: «approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati da quest'ultimo individuati.».

1.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «tabelle di organizzazione inserire le seguenti: ed osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.».

1.5

DI MAGGIO

Al comma 1, al primo periodo del capoverso, dopo la parola: «può», inserire le seguenti: «con proprio decreto, approvato dal C.S.M.».

1.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile.».

1.7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

1.8

DI MAGGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tabelle di organizzazione di cui al precedente comma, sono approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa individuazione dei requisiti oggettivi e predeterminati per l'assegnazione all'incarico. Il provvedimento di applicazione è approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura».

Art. 1-bis.**1-bis.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

1-bis.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). all'articolo 13, comma 1-bis del Testo Unico sulle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "ed è raddoppiato" sono sostituite dalla seguente: e"».

1-bis.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**1-bis.5**

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**1-bis.6**

DI MAGGIO

Al comma 1, lettera a), n. 2, al capoverso, dopo le parole: «sulla quale deve pronunciare,» inserire le seguenti: «su richiesta del Relatore,».
_____**1-bis.7**

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**1-bis.8**

DI MAGGIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il presidente», con le seguenti: «il Primo Presidente».
_____**1-bis.9**

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.10

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1-bis.11

DI MAGGIO

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

1-bis.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente: "Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su relazione del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, contenente la coincisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia, il presidente fissa con decreto al quale è allegata la relazione di cui sopra l'adunanza della Corte.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice"».

1-bis.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 380-bis», primo comma, dopo la parola: «indicando», inserire le seguenti: «, per ciascuno dei motivi,».

1-bis.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, n. 1, lettera e), capoverso «Art. 380-bis», comma 1, dopo le parole: «indicando», sono aggiunte le seguenti: «, per ciascuno dei motivi,».

1-bis.15

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 380-bis, secondo comma, aggiungere, infine, le parole: «, e di chiedere di essere sentiti, se compagno».

Conseguentemente, al medesimo comma apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), capoverso «Art. 380-bis-, quarto periodo, sostituire le parole: «In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti con le seguenti: , e chiedere di essere sentite, se compagno;*

b) *alla lettera g), capoverso «Art. 380-ter»:*

– *al secondo comma, aggiungere, infine, le parole: e di chiedere di essere sentiti, se compagno, limitatamente al regolamento di giurisdizione;*

– *sopprimere il terzo comma.*

1-bis.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Alla lettera e), capoverso «Art. 380-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: «, e di chiedere di essere sentiti, se compagno».

Conseguentemente:

alla lettera f), capoverso «Art. 380-bis.1.», sostituire le parole: «In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti» con le seguenti: «, e chiedere di essere sentite, se compagno»;

alla lettera g), capoverso «Art. 380-ter», secondo comma, aggiungere in fine le parole: «e di chiedere di essere sentiti, se compagno, limitatamente al regolamento di giurisdizione»;

alla lettera g), capoverso «Art. 380-ter», sopprimere il terzo comma.

1-bis.17

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

1-bis.18

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 380-bis.1», secondo periodo, dopo le parole: «può depositare in cancelleria» inserire le seguenti: «, la quale ne da contestuale comunicazione integrale alle parti».

1-bis.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2) sopprimere le parole: «nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

1-bis.20

MUSSINI

Al comma 2 sopprimere il seguente periodo: «, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

Art. 2.**2.1**

BERNINI, GASPARRI, MALAN

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino a: «10 dicembre 2015».

2.3

MUSSINI

*Al comma 3 sostituire le parole: «ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari».**Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:*

- a) tre mesi, per il primo periodo;*
- b) due mesi, per il secondo periodo;*
- c) sei mesi, per il terzo periodo»*

*con le seguenti: «si articola in via straordinaria, in sessioni, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di venti mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziario».**Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:*

- a) sei mesi, per il primo periodo;*
 - b) quattro mesi, per il secondo periodo;*
 - c) dieci mesi, per il terzo periodo.*
-

2.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi» con le seguenti: «quattordici mesi e si articola in un'unica sessione di pari durata».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:

alla lettera a), sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «quattro mesi»;

alla lettera b), sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «tre mesi»;

alla lettera c), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

2.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 26-bis. – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi diretti vi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio ed all'approfondimento delle specifiche attività di competenza dei dirigenti degli uffici giudiziari, oltre che dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, si esprime con una relazione generale sulle attività eseguite e l'interesse suscitato dal corso nei partecipanti, anche avvalendosi delle opinioni motivate espresse da questi ultimi. Il Consiglio superiore può tenere conto solo dei dati che forniscono elementi sulle capacità organizzative dei partecipanti emersi.

3. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

4. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione".».

Art. 3.**3.1**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.
_____**3.2**

BERNINI, CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.
_____**3.3**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui richiesta, non può essere trasferito ad altre sede o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.».

_____**3.4**

MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "di servizio o di famiglia" è inserito il seguente: ", e se non vi è stata nuova assegnazione per la sede da cui lo stesso chiede il trasferimento o per le funzioni dallo stesso esercitate".».

_____**3.5**

MUSSINI

Sopprimere il comma 1-bis.

3.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio cui risultino assegnati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.7

MUSSINI

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«All'articolo 192, al quarto comma, dopo le parole: "All'assegnazione di ciascuna sede si procede" inserire le seguenti: "entro trenta giorni"».

3.0.1

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per l'efficienza dei tribunali militari
e degli uffici di sorveglianza militari)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 10 luglio 2017:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 giugno 2017 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 10 luglio 2017 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o

alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 giugno 2017; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 30 giugno 2017, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento

d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 10 luglio 2017 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
- b) l'articolo 56 è abrogato;
- c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.";

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinata-

mente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici».

Art. 4.

4.1

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente» inserire le seguenti: «ovvero a titolo definitivo».

4.2

ANITORI

Al comma 2, sostituire le parole: «presso l'amministrazione della giustizia» con le seguenti: «presso gli uffici giudiziari».

4.3

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali».

4.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «altre pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «o presso gli organi costituzionali».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «nonché a quelli presso gli organi costituzionali».

4.5

ANITORI

Al comma 3 sostituire le parole: «presso gli organi costituzionali», con le seguenti: «presso gli organi del Governo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, e gli altri organi costituzionali».

4.0.1

ZELLER, BERGER, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di norme sull'ordinamento della professione forense)

1. All'articolo 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le sezioni giudicanti un iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bolzano, il quale in forza degli articoli 99 e 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche e integrazioni, sceglie l'uso della lingua tedesca, devono essere composte da almeno due membri effettivi e due membri supplenti con adeguata conoscenza della lingua tedesca. Qualora tra i membri eletti nelle circoscrizioni di Trento e Rovereto non si dovessero reperire, per assenza o per altro motivo, componenti aventi la suddetta conoscenza linguistica, in deroga a quanto previsto dal comma 3 della presente legge, questi vengono scelti a rotazione tra i componenti con adeguata conoscenza della lingua, eletti nella circoscrizione di Bolzano"».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, MINEO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

5.2

CASSON

Sopprimere l'articolo.

5.3

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

5.4

MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.6

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente:**a) alla rubrica, sopprimere le parole: «Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e»;**b) sopprimere l'articolo 10.*

5.8

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 1.

5.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA, GASPARRI, MALAN

Sopprimere il comma 1.

5.10

DI MAGGIO

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari)»;**b) sostituire il comma 1 con i seguenti:**«1. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente: "3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari possono optare per la permanenza in servizio per un periodo massimo di un bien-*

nio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dalla normativa vigente".

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in complessivi 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

5.11

DE PETRIS, MINEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità)».

5.12

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente

andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

5.13

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, sopprimere le parole: «nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1»;

al comma 2, sopprimere le parole: «nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1»;

al comma 3 sopprimere le parole: «, con funzioni direttive o semi-direttive»;

sopprimere l'ultimo periodo.

5.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, gli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2016 e 2017, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 di-

cembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2018. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I bandi di concorso per la copertura delle funzioni direttive di cui al comma 2, che risultano prorogate a norma del comma 1, saranno pubblicati sei mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2017 e le relative funzioni possono essere conferite a magistrati che assicurano gli anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previsti dal comma 2 ridotti di un anno».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive)».

5.15

PALMA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, gli incarichi direttivi che si renderanno vacanti negli anni 2016 e 2017, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2018. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I bandi di concorso per la copertura delle funzioni direttive di cui al comma 2, che risultano prorogate a norma del comma 1, saranno

pubblicati sei mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2017 e le relative funzioni possono essere conferite a magistrati che assicurano gli anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previsti dal comma 2 ridotti di un anno».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive)».

5.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di far fronte alle carenze organiche in atto, per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, può essere disposto il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del settantaduesimo anno di età, con il consenso dell'interessato, che, nell'esprimerlo, prende atto che il trattenimento non comporta alcun tipo di miglioramento retributivo, che resta quello maturato o goduto al compimento del settantesimo anno di età, anche nel caso di conferimento di qualunque altro incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza o di qualsiasi altra amministrazione, ovvero, negli altri casi, goduto al momento della manifestazione del consenso al trattenimento.

1-bis Il trattenimento non può esser disposto per il personale nei confronti del quale, per qualunque delitto non colposo, sia stata esercitata l'azione penale all'atto del compimento del settantesimo anno di età ovvero di personale che abbia fruito di aspettativa o di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura a qualunque titolo nei due anni precedenti il compimento del settantesimo anno per un periodo superiore a sei mesi».

5.17

BERNINI, CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dal 10 gennaio 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, può trattenere in servizio sino al settantaduesimo anno di età i magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in fun-

zione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattamento va presentata al Consiglio Superiore della magistratura, dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

5.18

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017».

5.19

DI MAGGIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « la continuità» fino a: «e la Procura generale, i quali» con le seguenti: «la funzionalità degli uffici giudiziari e in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali».

5.20

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 2.

5.21

BERNINI, GASPARRI, MALAN

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 2 premettere il seguente:*

«02. All'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: "quattro anni" sono sostituite con le seguenti: "tre anni";

b) al comma 2, capoverso «1 », primo periodo, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

5.0.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-*bis*.**

Ai magistrati che si trovino in posizione di fuori ruolo non possono essere conferiti incarichi direttivi per la durata di due anni decorrenti dalla data della cessazione del fuori ruolo».

5.0.2

MANCUSO, ANITORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-*bis*.**

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 hanno prodotto la domanda di conferma quadriennale, senza aver raggiunto il limite di età di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto cessano dal loro incarico alla scadenza del primo quadriennio».

Art. 6.**6.0.1**

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o all'intermediario abilitato tenutario delle scritture contabili".».

6.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
in materia di disposizioni sul processo tributario)*

1. All'articolo 12, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza".».

Art. 7.**7.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire i capoversi «2-ter» e «2-quater» con i seguenti:

«2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali».

7.3

ANITORI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «2-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le violazioni commesse dai difensori nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma, si applicano le norme contenute nel capo terzo, titolo settimo del libro secondo del Codice penale».

7.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

7.5

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.6

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere il comma 4.

7.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «anzianità di ruolo», con le seguenti: «anzianità nel ruolo dei Tribunali amministrativi regionali».

7.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure.».

7.9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «anzianità di ruolo», con le seguenti: «anzianità nel ruolo dei Tribunali amministrativi regionali».

7.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che non provenga dai ruoli del Consiglio di Stato».

Art. 7-bis.

7-bis.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

7-bis.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7-bis.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso «Art. 13-ter», sopprimere il comma 5.

7-bis.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 13-ter», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7-bis.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso «art. 13-ter», sopprimere il comma 5.

Art. 9.**9.1**

ZELLER, BERGER, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo II, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, pari a cento mila euro annui, provvede la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'ambito della quota spettante per l'assunzione di ulteriori oneri relativi all'esercizio di funzioni statali delegate».

Art. 10.**10.1**

CASSON

*Sopprimere l'articolo 10.***10.2**

DE PETRIS, MINEO

Sopprimere l'articolo.

10.3

MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

10.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

10.5

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

10.6

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

10.7

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1 sopprimere le parole: «e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «del Consiglio di Stato» con la seguente: «amministrativi».

10.8

DE PETRIS, MINEO

Al comma 3 sopprimere le parole: «, con funzioni direttive o semi-direttive,».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

10.0.1

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Assunzione straordinaria di magistrati)

1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad indire un concorso per esami, al fine di assumere nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Agli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 42 milioni di euro per l'anno 2018, a 46 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, a 61 milioni di euro per l'anno 2023, a 62 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: "1000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2000 unità";

b) al comma 2-*quindiesdecies*, le parole: "5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono sostituite dalle seguenti: "12.000.000 per l'anno 2016 e di euro 67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Plenaria**340^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente***D'ASCOLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il gruppo di Forza Italia ha presentato non più di una quindicina circa di emendamenti e si è sempre reso disponibile ad esaminare il provvedimento in Commissione in tempo utile per consentire l'avvio della discussione in Aula entro le ore 16,30 di domani. Il Parlamento ha una sua ragion d'essere se la maggioranza rispetta anche i diritti e le prerogative dell'opposizione. L'aver deciso di passare alla votazione nel corso della giornata odierna dopo l'illustrazione degli emendamenti – nonostante gli accordi verbali presi la settimana scorsa nel senso di poter iniziare a votare a partire dalla giornata di domani – rappresenta un fatto gravissimo ed una lesione della democrazia parlamentare.

Dichiara pertanto di ritirare tutti gli emendamenti presentati a propria firma, nonché gli emendamenti presentati dagli altri componenti del proprio Gruppo parlamentare e dal senatore Di Maggio ai quali ha in precedenza aggiunto la propria firma.

Dichiara infine che non parteciperà alla votazione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, di ritirare tutti gli emendamenti di cui è firmatario e di non partecipare alla votazione.

Analogamente il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ritira gli emendamenti a propria firma e dichiara di non partecipare alla votazione.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il suo Gruppo ha espresso fin dall'inizio la massima disponibilità nei confronti delle richieste dell'opposizione, con l'unica condizione dell'impegno, da parte di tutti i membri della stessa, a consentire che l'esame del disegno di legge in titolo potesse concludersi in tempo utile per l'inizio della discussione in Aula, previsto a partire dalle ore 16,30 della giornata di domani. Ritiene che la maggioranza abbia quindi applicato le regole e le prassi parlamentari con correttezza e con rispetto dei diritti delle opposizioni. Dichiara infine di aggiungere la propria firma agli emendamenti sottoscritti dal senatore Casson e di ritirarli.

Il presidente D'ASCOLA ricorda, ancora una volta, che è stato fissato ad oggi il termine per la presentazione degli emendamenti proprio al fine di dare più spazio all'opposizione per presentare le proprie proposte emendative.

Dopo un breve intervento del senatore FALANGA (*AL-A*) – che dichiara, a nome del proprio Gruppo parlamentare, di partecipare alla votazione anche al fine di assicurare la presenza del prescritto numero legale – la senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti a propria firma.

Sono dichiarati decaduti, stante l'assenza dei proponenti, i restanti emendamenti 1-bis.20, 2.3, 3.4, 3.5, 3.7, 5.1, 5.4, 5.6, 5.11, 10.2, 10.3, 10.5, 10.7, 10.8.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,25.